

**SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI
RIFIUTI PER LE IMPRESE EDILI**

Come già indicato nella precedente circolare n.01/10 del 19 u.s., il 14 gennaio scorso è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, istitutivo del Sistema di Controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).

Fra i soggetti obbligati all'iscrizione (entro i termini indicati nella precedente circolare), vi sono i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art.184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 e nello specifico i produttori di:

- lettera c): rifiuti da lavorazioni industriali;
- lettera d): rifiuti da lavorazioni artigianali;
- lettera g): rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

Sono pertanto esclusi i rifiuti

- lettera a): da attività agricole e agro-industriali;
- **lettera b): derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;**
- lettera e): da attività commerciali;
- lettera f): da attività di servizio;
- lettera h): derivanti da attività sanitarie;
- lettera i): macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- lettera l): veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- lettera m): combustibile derivato da rifiuti;

Nonostante le Imprese Edili producano **principalmente** rifiuti speciali non pericolosi di cui alla precedente lettera b), originano, spesso, **anche ulteriori tipologie** di rifiuti di cui alle precedenti lettere c), d) e g) quali, ad esempio, rifiuti derivanti dalla manutenzione delle proprie attrezzature, rifiuti da imballaggio, rifiuti da ufficio ecc..

In altri termini, un'Impresa Edile che produca **sia rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo sia altre tipologie di rifiuti speciali** e che pertanto già oggi risulti dotata di registri di carico e scarico dei rifiuti, dovrà obbligatoriamente iscriversi al sistema Sistri.

Al contrario, un'Impresa Edile che produca **esclusivamente rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo** e che pertanto già oggi **NON** risulti dotata di registri di carico e scarico dei rifiuti, non ha alcun obbligo all'iscrizione al sistema Sistri, cui potrà eventualmente aderire su base volontaria.

NOTA: *la presente circolare è disponibile nell'Area Riservata del sito*
www.astraengineering.com